

84 - Scelta dei libri di testo e autori

D. *Desidero conoscere le disposizioni relative all'adozione del libro di testo di IRC. Il direttore dell'ufficio scuola, da cui dipende la mia proposta di nomina, è autore di un testo di religione e mi dicono che non lo posso adottare.*

R. Tutti conosciamo il problema del conflitto d'interesse, quando si tratta di personaggi illustri, ma facilmente passiamo sopra ai piccoli abusi previsti nelle disposizioni di legge, che dispongono non potersi adottare libri di testo compilati, sia pure in collaborazione, dai Presidi degli Istituti e da funzionari investiti di funzione direttiva ed ispettiva (C.M.209/1959). In merito l'intesa 751/1985 dispone: *L'adozione dei libri di testo per l'IRC è deliberata dall'organo scolastico competente su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline* (ivi 3.2). L'autorità ecclesiastica ha sempre seguito con particolare cura l'adozione dei testi preoccupata di salvaguardare il contenuto della fede cattolica. Già nel 1924 con l'introduzione della religione come materia scolastica nella scuola elementare prevedeva che i testi dovevano essere approvati dalla Commissione nominata dal ministro della P.I. che doveva prendere in esame solo i libri approvati dall'autorità ecclesiastica. La Sacra Congregazione del Clero (attualmente dopo il Concilio l'aggettivo Sacra premesso alle congregazioni è stato eliminato) dettò le norme con circolare del 20 agosto 1924 disponendo la vigilanza con gli ispettori (onorari) di religione. Per la scuola materna e per le scuole elementari era stata predisposta una Guida per l'insegnamento religioso e i testi dovevano avere non solo l'approvazione o imprimatur del Vescovo, ma una formula predisposta dalla Congregazione, che suona ***Cum servata sunt omnia quae servanda erant, imprimatur.***

Quanto la normativa fosse osservata non è il caso di sottolinearlo. La rivisitazione dei programmi con le nuove indicazioni dovrebbe servire

ad un miglioramento della situazione. Le competenze in merito alla approvazione dei testi di religione, sono passate dalla congregazione del clero alla CEI, che dispone in merito tramite appositi specifici uffici (in particolare il Servizio nazionale insegnamento della religione cattolica, Circonvallazione Aurelia, 30 - 00165 Roma). Per i libri di testo esiste la recente circolare n. 38 del 31 marzo 2004 sulla Adozione dei libri di testo nelle scuole primarie e nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2004/2005, che riporta la configurazione della dotazione libraria con l'invito alle case editrici di provvedere ad integrare, in tempo utile, i testi già adottati e per l'IRC per l'anno scolastico 2004/2005 continuano ad essere adottati, con la stessa ciclicità, gli attuali testi, in attesa del perfezionamento dei decreti del Presidente della Repubblica, con i quali, a norma del punto 1 del DPR n. 751/1985, saranno recepiti i nuovi obiettivi specifici di apprendimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria statale e paritaria, sottoscritti d'intesa il 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e approvati il 25 marzo 2004 dal consiglio dei ministri (DPR 30 marzo 2004).